

L'INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Nota a Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 4 novembre 2003, n. 351

Foro amm. CDS, fasc.2, 2004, pag. 542

Gabriella M. Racca -

Classificazioni: CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI - Ammissione - - in genere

La sentenza in epigrafe affronta la questione dell'individuazione del consulente tecnico nel processo amministrativo. L'introduzione di tale strumento in tutta la giurisdizione amministrativa (art. 16, l. 21 luglio 2000 n. 205 «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa») (1) ripropone infatti con maggiore ampiezza il problema del rapporto fra giudice amministrativo e consulente tecnico, innanzitutto per quanto concerne la scelta dell'ausiliario che disponga delle cognizioni tecniche necessarie.

In precedenza la consulenza tecnica era ammessa solo nella giurisdizione di merito (art. 44 comma 2, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 «Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato») (2), poi estesa alla materia edilizia (art. 16, l. 28 gennaio 1977 n. 10) (3), ad alcune controversie di pubblico impiego (C. cost. 23 aprile 1987 n. 146) (4) e più di recente a tutte le materie di giurisdizione esclusiva (art. 35, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) (5). Il ridotto impiego di tale strumento non ha finora suscitato questioni relativamente alle modalità di scelta del consulente, né ha evidenziato la necessità di creare uno specifico albo o elenco dei consulenti del giudice amministrativo. È stata infatti applicata la disposizione ove si prevede che per l'esecuzione delle perizie l'incarico è affidato ad «uno o più funzionari tecnici dello Stato» (6).

La consulenza tecnica come mezzo istruttorio a disposizione del giudice amministrativo in ogni sua giurisdizione si affianca al tradizionale strumento della verifica, previsto dal testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (7), che peraltro in origine si caratterizzava per il limite di dover essere affidata alla stessa amministrazione costituita in giudizio e che per tale ragione, unitamente alle modalità di attuazione, non assicurava l'imparzialità (8).

L'evoluzione interpretativa ha condotto al superamento di tale limitazione e si è ammesso che le verificazioni possano essere affidate anche ad amministrazioni terze che dispongano di adeguate competenze tecniche per eseguirle. Qualora il giudice lo ritenga necessario può affidare la verifica ad una pubblica amministrazione (università, istituto) e solo in seguito l'ente pubblico prescelto decide al suo interno a chi affidare tale compito. L'attività di verifica è stata normalmente ricompresa fra gli obblighi di servizio del dipendente pubblico al quale non viene attribuito uno specifico compenso, a differenza del consulente tecnico cui viene riconosciuto, contestualmente all'incarico, un anticipo per le spese e cui viene liquidato in esito alla conclusione dell'attività richiesta, un compenso per la prestazione eseguita.

Nell'evoluzione interpretativa il giudice amministrativo è giunto anche a scegliere direttamente il verificatore, indicando nominativamente una persona fisica, seppur in servizio presso una pubblica amministrazione. Proprio la scelta diretta di un professore universitario come «verificatore» ha suscitato la questione di legittimità riguardo ai limiti relativi alla possibilità di disporre la consulenza tecnica (9) per violazione degli art. 3, 24 comma 1 e 2, 113 commi 1 e 2, cost., poiché si è ritenuto che si utilizzasse la qualificazione di «verifica» per assumere una vera e propria consulenza tecnica, non ancora ammessa dall'ordinamento e ciò ancor prima di considerare l'oggetto su cui il tecnico avrebbe dovuto pronunciarsi, ma innanzitutto per le modalità con cui era stato individuato (10). Nel rilevare come il giudice amministrativo talora pareva utilizzare la «verifica» come una vera e propria consulenza tecnica d'ufficio - per le modalità di individuazione dell'ausiliario e per il compenso che gli veniva riconosciuto - il giudice amministrativo ha sostenuto l'incostituzionalità del limite che escludeva tale mezzo istruttorio (11).

Analogamente, nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva individuato come «verificatore» - relativamente all'idoneità psico-fisica ed attitudinale di un candidato escluso da una prova concorsuale - un professionista privato, seppur dirigente medico a riposo di un'Asl e sulla base dell'esito della verifica aveva sospeso il provvedimento impugnato. In appello l'ordinanza cautelare è stata annullata riconoscendo peraltro la possibilità di rinnovare l'incombente istruttorio. Richiamati gli esiti della irrituale verifica - senza rinnovarla, nonostante l'istanza del ricorrente - il Tar accoglie il ricorso.

Proprio la sopravvenuta introduzione della possibilità di disporre una consulenza tecnica impone la rinnovazione del mezzo istruttorio ed esclude che gli esiti di una verifica irrituale possano essere considerati alla stregua di consulenza tecnica. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia afferma che, in mancanza di disciplina regolamentare attuativa della riforma e in carenza di uno specifico albo dei consulenti tecnici d'ufficio, l'incarico di consulenza tecnica non possa essere affidato ad un privato nominativamente indicato, ma vada affidato nel caso di specie al presidente del consiglio dell'ordine dei medici, che individuerà il professionista competente. Tale posizione si fonda sull'interpretazione dell'art. 35 comma 3, d.lg. n. 80 del 1998, ove si afferma che: «l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio» è disciplinato «ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio» (12).

Tale posizione non pare generalmente condivisa benché la scelta del consulente tecnico sia in prevalenza rivolta ad istituti od enti pubblici, che poi individuano nominativamente il consulente. Infatti nelle prime applicazioni del mezzo istruttorio nelle controversie ove ora è ammesso, in particolare per la quantificazione del danno subito da un privato, si assiste alla scelta di assegnare la consulenza tecnica ad un preside di facoltà universitaria (13), il quale può svolgerla direttamente ovvero assegnarla al collega del dipartimento competente. La questione potrebbe anche essere ribaltata sostenendo che l'affidamento dell'incarico ad un ente pubblico riavvicini la consulenza tecnica alla verifica. Non pare tuttavia che una scelta non rivolta direttamente ad un soggetto privato, ma ad una pubblica amministrazione possa compromettere l'imparzialità del consulente che, una volta individuato, assume l'incarico impegnando la sua capacità professionale e svolge le sue funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al giudice delegato. La scelta di rivolgersi agli enti pubblici, ove si ritiene di poter rinvenire le conoscenze richieste, pare giustificata dalla mancanza di un albo o elenco simile a quello formato per i giudici ordinari dove siano individuate le professionalità che possono risultare utili al giudice amministrativo in relazione alle sue specifiche competenze giurisdizionali. Infatti ove il giudice amministrativo già conosca nominativamente i possibili ausiliari competenti nelle materie di interesse, non sembra escludere di poter nominare direttamente il consulente tecnico (14), come avvenuto nei casi in cui il soggetto - già noto per la sua specifica professionalità - viene indicato nominativamente (15), ovvero si individuano direttamente tutti i componenti di un collegio di periti (16).

Anche nella giurisdizione ordinaria l'individuazione del consulente tecnico non risulta disciplinata da norme inderogabili. La scelta del consulente tecnico è disciplinata dall'art. 61 c.p.c. (174), ove si prevede che: «quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice». L'art. 22 disp. att. c.p.c., precisa che «tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo». Tuttavia la funzione dell'albo pare essere solamente quella di facilitare la scelta, senza escludere che il giudice di merito possa individuare come consulente tecnico un soggetto iscritto nell'albo di un altro tribunale, ovvero non iscritto in alcun albo (18).

In altra occasione proprio il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia si era pronunciato sull'affidamento da parte del giudice di primo grado della consulenza tecnica

concernente un accertamento sanitario ad un privato professionista, anziché ad una struttura pubblica (19). In tale ipotesi si era richiamata l'ampia e consolidata giurisprudenza civile sulla derogabilità delle norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico (art. 61 c.p.c.) per affermare che la scelta di tale ausiliario, - anche in relazione alla categoria professionale di appartenenza - è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Si è ritenuto che l'iscrizione negli albi dei consulenti tecnici non costituisca un limite alla scelta da parte del giudice del consulente stesso, e la eventuale scelta di un consulente iscritto in albo di altro tribunale o non iscritto ad alcun albo non determini alcun vizio della decisione (20).

Si è ritenuto che tale soluzione interpretativa possa estendersi anche al giudice amministrativo in relazione all'identità della funzione istituzionalmente attribuita alle due giurisdizioni ed al medesimo rapporto intercorrente tra giudici ed ausiliari. In tal senso si evidenzia un parallelismo fra l'art. 22 disp. att. c.p.c. e l'art. 31 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (21), poiché entrambe le disposizioni definiscono il normale criterio di individuazione del perito o consulente tecnico, ma sono derogabili e non escludono la libertà di scelta dell'ausiliario da parte del giudice, ove ciò risulti opportuno.

La mancanza di uno specifico albo dei consulenti tecnici presso il giudice amministrativo non impedirebbe dunque di incaricare uno o più funzionari tecnici dello Stato o di altro ente pubblico, ma anche di nominare soggetti inseriti negli albi tenuti presso i tribunali ordinari, come infine di nominare soggetti privati non iscritti in tali albi, qualora risultino i più idonei per competenza e specializzazione a svolgere i compiti di indagine tecnica richiesti (22).

Come si rileva nell'esperienza del giudice civile, l'utilità di un albo dei consulenti pare sorgere quando un frequente impiego del mezzo istruttorio della consulenza tecnica possa determinare il problema della rotazione degli incarichi da assegnare a tecnici che dispongano delle medesime professionalità.

Note:

(1) B. Sassani e R. Villata, *Il processo avanti al giudice amministrativo - Commento sistematico alla legge n. 205 del 2000*, Torino, 2000, 139; M. E. Schinaia, *Cenni sulla fase istruttoria nel processo amministrativo tra esigenze di celerità e ambiguità del risultato nella legge n. 205*, con particolare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, in *Cons. St.*, 2001, II, 1029; D. Pallottino, *Cenni sulla fase istruttoria nel processo amministrativo tra esigenze di celerità e ambiguità del risultato nella legge n. 205 con particolare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio*, *ivi*, 2001, II, 1029.

(2) Art. 44 comma 2, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, *Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato*: «Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura». Art. 27, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, *Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato*: «1. La sezione quinta può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile e con le relative sanzioni». *Cons. St.*, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719, *Ministero economia c. Borrino*, in *giustizia-amministrativa.it*, ove si afferma che: «Appare utile ricordare, a tal proposito, la distinzione che viene fatta, sia in dottrina che in giurisprudenza, tra la «verificazione» e la «consulenza tecnica d'ufficio». A parte le differenze che si avvertono sotto il profilo soggettivo (le verificazioni vengono affidate sempre a un organo dell'amministrazione pubblica, mentre alla consulenza tecnica può provvedere un qualsiasi soggetto scelto dal giudice), sono le caratteristiche oggettive che meglio delineano la differenza tra i due istituti. È stato invero ritenuto che le verificazioni consistono in meri accertamenti disposti al fine di meglio completare la conoscenza dei fatti; mentre la consulenza tecnica, più che a un accertamento, mira a una valutazione tecnica delle situazioni sottoposte a giudizio, e si traduce, in genere, nella formazione di una perizia da parte dell'esperto incaricato, che fornisce al giudice una propria valutazione dei fatti rilevanti nel giudizio»: sulla questione: P. Lazzara, «Discrezionalità tecnica» e situazioni soggettive, in *Dir.*

proc. amm., 2000, 248, nota a Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999, Spirito c. Ministero grazia e giustizia.

(3) L. 28 gennaio 1977 n. 10, Norme in materia di edificabilità dei suoli, art. 16: «Tutela giurisdizionale, 1. I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata, nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli art. 15 e 18, sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre ai mezzi di prova previsti dall'art. 44 comma 1, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'art. 27 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642. Articolo abrogato dall'art. 136, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. C. E. Gallo, L'istruttoria processuale, in Trattato di diritto amministrativo a cura di S. Cassese, V, 2^a ed., Milano, 2003, 4414.

(4) C. cost. 23 aprile 1987 n. 146, in Cons. St., 1987, II, 654, ove si «dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli art. 421 comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della l. 11 agosto 1973 n. 533».

(5) Art. 35 comma 3, l. 31 marzo 1998 n. 80, Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11 comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59.

(6) Art. 31, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, ove si prevede che: «Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o più funzionari tecnici dello Stato», con la precisazione all'art. successivo che: «Il consigliere a cui sono commessi mezzi istruttori deve fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni». Art. 44 comma 3, t.u. Cons. St.: «La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso». F. Auletta, In tema di consulenza tecnica nel giudizio davanti il Tribunale amministrativo regionale, in Giust. civ., 2001, I, 2244.

(7) Art. 44 comma 1, t.u. Cons. St.: «1. Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti ovvero disporre consulenza tecnica».

(8) F.P. Luiso, Il principio del contraddittorio e l'istruttoria nel processo amministrativo e tributario, in Dir. proc. amm., 2000, 341; F. Cintioli, Consulenza tecnica d'ufficio e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica, in Cons. St., 2000, II, 2371.

(9) Cons. St., sez. IV, 17 aprile 2000 n. 2292/o., Ministero difesa c. Soc. B. e altro, in Cons. St., 2000, 987, ove si rileva come il giudice di primo grado ha affidato ad un professore nominativamente individuato di un istituto universitario e che «è stato liquidato al suddetto professionista l'onorario della c.d. verifica». Cfr.: S. Baccarini, Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 2001, 98.

(10) La sopravvenuta introduzione della consulenza tecnica come mezzo istruttorio utilizzabile in ogni giudizio amministrativo ha determinato la restituzione degli atti alla sezione del Consiglio di Stato che aveva sollevato la questione per una rivalutazione del presupposto della rilevanza nel giudizio a quo: C. cost., ord., 21 dicembre 2001, n. 430, in consultaonline.it.

(11) Come ricordato sopra, prima che la Corte costituzionale si pronunciasse è intervenuta la modifica legislativa che ha generalizzato la possibilità di utilizzare tale mezzo istruttorio.

L'ammissibilità della consulenza tecnica nel processo amministrativo di legittimità era già stata anticipata da alcune pronunce giurisprudenziali che la fondavano sull'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848, ove prevede che debba essere garantita la parità delle posizioni processuali fra le parti in causa: Tar Lombardia, sez. III, 11 aprile 1996 n. 463, Musi c. Comune di Milano, in Corr. giur., 1996, 935, con nota di V. Tavormina, Il T della Lombardia apre alla Ctu, 935, ove si richiama l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Cfr. anche: I. Colzi, Discrezionalità tecnica e consulenza tecnica di ufficio nel giudizio di legittimità: nuovi poteri del giudice amministrativo?, nota a Tar Lombardia, 12 maggio 1997 n. 586, Soc. Firenze c. Iacp Milano, in questa Rivista, 1997, 2804.

(12) Art. 35 comma 3, d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, cit.: «Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al r.d. 17 agosto 1907 n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio». Art. 29, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, ove si prevede che: «Il Presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del codice di procedura civile».

(13) Cons. St., sez. VI, ordinanza istruttoria 5 agosto 2003 n. 4460, Antonimi c. Ministero beni culturali e ambientali, in giustizia-amministrativa.it, ove si dispone ai sensi dell'art. 44 t.u. Cons. St., come integrato dall'art. 16 l. 21 luglio 2000 n. 215, consulenza tecnica d'ufficio e «nomina, a tal fine, consulente tecnico d'ufficio il Preside della facoltà di ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma o Professore dallo stesso indicato, che provvederà agli accertamenti sopra descritti» che consistono nella specie nel quantificare: «1. l'aumento nei costi di costruzione intervenuto nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di sospensione e quella di pubblicazione della sentenza di primo grado; 2. il danno derivante dalla mancata disponibilità, per il lasso di tempo suindicato, delle unità abitative realizzate, tenendo conto del fabbisogno abitativo nel mercato territoriale di riferimento, oltre che dei prezzi medi di compravendita delle stesse».

(14) Ferma restando la validità della scelta per la disciplina processuale, alcuni problemi possono sorgere in ragione della disciplina generale degli incarichi ai pubblici dipendenti di cui al d.lg. n. 165 del 2001.

(15) Cons. St., 10 novembre 2003 n. 7172, ove per la soluzione della controversia relativa alla determinazione dei confini fra due comuni viene nominato consulente tecnico un tenente colonnello dell'Istituto geografico militare di Firenze nominativamente individuato e si prevede altresì che possa avvalersi anche della collaborazione di esperti in scienze archivistiche e topografiche; Cons. St., n. 337 del 2004, cit., ove viene individuato nominativamente un professore universitario. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 11 dicembre 2000 n. 7702, in Giust. it., ove, relativamente ad una controversia sull'esclusione da una gara d'appalto di sistemi telefonici, si è nominato come consulente tecnico d'ufficio un ingegnere nominativamente individuato.

(16) Cons. St., sez. VI, 8 ottobre 1998 n. 1647, Codacons c. regione Lombardia, in Foro it., 1998, III, 603, ove il collegio viene composto da esperti in servizio presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

(17) Art. 61 c.p.c. «Consulente tecnico. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice».

(18) E. Protetti e M.T. Protetti, *La consulenza tecnica nel processo civile*, Milano, 1994, 32, ove si ricorda che in tal caso il giudice deve sentire il presidente del tribunale e motivare le ragioni della scelta (art. 22 comma 2, disp. att. c.p.c.), ma che l'inosservanza di tali prescrizioni non comporta nullità.

(19) Cons. rg. sic. 4 luglio 2002 n. 357, *Ministero difesa c. D.R.*, in Cons. St., I, 1730.

(20) Così: Cass., sez. lavoro, 28 gennaio 1985 n. 453; Id., 26 aprile 1983 n. 2834; Id., 21 gennaio 1982 n. 412, come ricordato da Cons. rg. sic. 4 luglio 2002 n. 357, cit., ove il «Collegio ritiene che tale soluzione interpretativa debba valere anche avanti al giudice amministrativo, anche per via della modifica apportata all'art. 35 del d.l. n. 80 del 1998, dalla l. n. 205 del 2000, che sostanzialmente ha riconosciuto al giudice amministrativo la facoltà di avvalersi dei mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile e della consulenza tecnica quale mezzo di accertamento di elementi di prova esistenti».

(21) Art. 31, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, ove si prevede che: «Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o più funzionari tecnici dello Stato», Cons. St., sez. IV, 17 aprile 2000 n. 2292, cit., 998.

(22) Cons. rg. sic., 4 luglio 2002 n. 357, cit., Ove si riconosce «la facoltà del giudice di disporre di consulenza tecnica, quando occorre accertare dati tecnici o elementi specifici e, nella fattispecie, non essendo stati istituiti i relativi albi, nessuna norma o principio logico o giuridico può limitare il potere discrezionale del giudice amministrativo di nominare come consulente un professionista privato, piuttosto che una struttura pubblica, purché siano fatti salvi i requisiti di competenza e di specializzazione». Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719, *Ministero economia c. Borrino* in giustizia-amministrativa.it, ove si afferma che alla consulenza tecnica può provvedere qualsiasi soggetto scelto dal giudice a differenza delle verificazioni che vanno affidate sempre ad un organo della pubblica amministrazione.